



Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Marida Corso Presidente rel

dott. ssa Grazia Bisogni Giudice

dott. ssa Cristina Correale Giudice

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23448/2020

letto il ricorso depositato in data 19.11.2020 avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda reiterata per mancanza di nuovi elementi rilevanti rispetto a quanto dichiarato nella precedente audizione;

rilevato che nel ricorso il difensore del ricorrente ha formulato istanza cautelare di sospensione delle decisione impugnata;

rilevato che a fondamento della istanza vengono allegati nuovi elementi indicati nella memoria allegata al modello C3, precisamente di essere stata vittima di tratta per motivi di sfruttamento sessuale e di non potere ritornare nel suo paese per non avere restituito il prestito ricevuto dalla madama, elementi non valutati dalla Commissione che non ha proceduto all'esame della richiedente su tali nuovi elementi;

ritenuto che è onere della parte ricorrente ai fini dell'esame del presupposto del *fumus boni iuris* dimostrare l'esistenza di motivi che possano giustificare il riconoscimento della protezione internazionale;

rilevato che ai sensi dell'art.35 bis nella nuova formulazione introdotta dal DL 130\20, il termine di impugnativa è di giorni quindici;

ritenuto, tuttavia, che sulla base della prospettazione di cui in ricorso la decisione della Commissione di inammissibilità ai sensi dell'art.29 dl.vo 25\2008 non poteva

essere adottata in presenza di nuovi elementi rilevanti in merito alle condizioni personali della richiedente e alla situazione del suo paese di origine (Nigeria); considerato che potrebbero sussistere, in linea astratta, i presupposti per l'accoglimento del ricorso;
ritenuta la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni, che possono giustificare la sospensione del provvedimento impugnato;
precisato che, come previsto dall'art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n 25/2008, entro cinque giorni dalla notificazione del presente decreto le parti possono depositare note difensive ed entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine possono essere depositate note di replica;
precisato dunque che solo qualora siano state depositate le predette note (difensive e/o di replica) verrà emesso un nuovo decreto con cui si confermerà, modificherà o revocherà il presente provvedimento;

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza di sospensione dell'efficacia del gravato provvedimento della Commissione Territoriale di Caserta;

ORDINA alla Commissione Territoriale di Caserta di depositare la documentazione prescritta dall'art. 35-bis, comma 8, d.lgs. n. 25/2008;

DISPONE che la Cancelleria:

notifichi il ricorso e il presente provvedimento al Ministero dell'Interno
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta;

comunichi il presente provvedimento al ricorrente.

Decorsi dieci giorni dalla notificazione del ricorso e del presente decreto il Collegio si riserva di provvedere nuovamente sulla sospensiva.

Così deciso in Napoli il 23/11/2020.

Il Presidente
dr.ssa Marida Corso